I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2360/77 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1900/74, che prevede misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia (3), è stato istituito un regime d'integrazione per favorire lo sviluppo della produzione di semi di soia nella Comunità ; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, l'integrazione viene concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che tale coltura presenta delle variazioni notevoli nelle rese per effetto delle difficoltà di impianto delle colture nella Comunità ; che queste variazioni rischiano di ripercuotersi negativamente sui redditi dei produttori e di ostacolare così lo sviluppo della coltura ;

considerando che, per ovviare a siffatti inconvenienti, è opportuno accordare l'integrazione per un periodo limitato in base ad un rendimento minimo, in modo da garantire un'equa remunerazione ai produttori che si cimentano con questa coltura ; che occorre pertanto completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1900/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1900/74 è aggiunto il comma seguente :

« Per le campagne 1977/1978. 1978/1979 e 1979/1980, tale rendimento indicativo non può essere inferiore a 2 000 kg/ha ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SPITAELS

(1) Parere reso il 12 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 28 settembre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.